

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 456

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

*(Parere ai sensi degli articoli 9, commi 1, e 24, comma 1,
della legge 15 dicembre 2011, n. 217)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 marzo 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*


DRP/I/XVI /D 285/12

Roma, 29 marzo 2012

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012.

Cordialmente


Prof. Dino Piero Giarda

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione illustrativa

La direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, aggiorna e sostituisce integralmente, mediante "rifusione", la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici.

Tale ultima direttiva aveva subito nel tempo numerose modifiche e, dovendo essere ulteriormente modificata, si è ritenuto opportuno procedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

Si tratta di una direttiva quadro che prevede l'adozione di successivi provvedimenti di esecuzione, delegati alla Commissione europea, per l'individuazione dei prodotti per i quali le relative disposizioni trovano effettiva applicazione contestualmente all'individuazione delle specifiche relative all'etichetta ed alle schede per ciascun tipo di prodotto.

Con il presente decreto legislativo si provvede, in attuazione della delega a tal fine prevista dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) ed, in particolare, in base a quanto specificamente previsto dall'articolo 9, commi 1 e 6, e dall'articolo 24, comma 1, della citata legge, ad attuare la nuova direttiva 2010/30/UE provvedendo contestualmente, nella stessa logica, ad abrogare e sostituire integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, di recepimento ed attuazione della citata precedente direttiva 92/75/CEE.

Le innovazioni apportate dal presente decreto legislativo all'ordinamento interno e le finalità che in tal modo si intende realizzare sono quindi riconducibili alle innovazioni introdotte dalla nuova direttiva ed ai suoi obiettivi, che di seguito si provvede ad illustrare sinteticamente.

L'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE era limitato agli apparecchi domestici. La nuova direttiva quadro n. 2010/30/UE estende l'ambito dell'etichettatura energetica a tutti i prodotti connessi all'energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante l'uso, rafforzando le potenziali sinergie con altre misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recepita con decreto legislativo 16 febbraio 2011, n.15, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Ciò con l'obiettivo di produrre, nel contesto di un approccio olistico, ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente e di contribuire ad aumentare l'efficienza energetica nell'Unione in modo da conseguire l'obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico dell'Unione entro il 2020 e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in relazione alle enormi opportunità di risparmio energetico nel settore dei prodotti.

I prodotti connessi all'energia hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di varie fonti di energia durante l'uso, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la direttiva contempla i prodotti connessi all'energia che hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di qualsiasi fonte di energia durante l'uso.

Migliorare l'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione Europea nel suo complesso. La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia dovrebbe, infatti, orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che



offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti. In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato non riuscirà, da sola, a promuovere per tali prodotti l'impiego razionale dell'energia e di altre risorse essenziali.

L'informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un'etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse essenziali per tali prodotti, nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta. Per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l'etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal fine, l'attuale modello di etichettatura è stato mantenuto come base per l'informazione agli utilizzatori finali circa l'efficienza energetica dei prodotti. Il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti dovranno essere misurati conformemente a norme e metodi armonizzati.

Si è scelto, inoltre, di non favorire l'applicazione di sistemi del tutto facoltativi. Prevedere che soltanto per alcuni prodotti sia introdotta l'etichetta o siano fornite informazioni uniformi sul prodotto e solo presso alcuni utilizzatori finali, potrebbe ingenerare confusione se non addirittura disinformazione. Il sistema prescelto è invece finalizzato a garantire progressivamente l'informazione sul consumo di energia e di altre risorse essenziali per tutti i prodotti in questione mediante l'etichettatura e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto.

* * * * *

Il decreto è costituito da 16 articoli che di seguito si illustrano indicando, per quanto possibile, i riferimenti utili a verificare la concordanza con la direttiva da recepire, tenendo conto in tal modo anche del richiamo effettuato nelle premesse della direttiva al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio». Sono inoltre evidenziate le corrispondenze con le anteriori norme nazionali contestualmente abrogate.

Si evidenzia, in generale, che nella redazione del provvedimento ci si è strettamente attenuti alle disposizioni della direttiva, che non prevedevano in generale diverse opzioni o spazi di discrezionalità, e si è tenuto conto dell'indicazione di astenersi dall'adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per i partecipanti al mercato, in particolare le piccole e medie imprese.

L'articolo 1 del decreto individua l'ambito di applicazione della nuova disciplina quadro, facendo riferimento all'informazione agli utilizzatori finali mediante etichettatura dei prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso, ed escludendo invece da tale ambito i prodotti usati, i mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone e la piastrina indicante la potenza apposta sui prodotti per motivi di sicurezza. La disposizione corrisponde perfettamente all'articolo 1 della direttiva e sostituisce integralmente le corrispondenti disposizioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107/1998, che recepiva l'analoga precedente direttiva ora abrogata.

L'articolo 2 del decreto contiene le definizioni applicabili ed utilizzate ai fini della redazione del provvedimento. Tali definizioni corrispondono, quanto alle lettere da a) ad m) del comma 1, a



quelle di cui all'articolo 2 della direttiva e sostituiscono integralmente le corrispondenti definizioni dell'articolo 2 del DPR n. 107/1998.

La definizione di "atto delegato", contenuta alla lettera n) del medesimo comma 1, rinvia ai regolamenti delegati, adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE, che, con norme attuative direttamente applicabili nell'ordinamento interno, hanno individuato ed individueranno i singoli prodotti cui progressivamente è estesa l'applicazione della nuova disciplina quadro e, per ciascuna tipologia di prodotti, definiscono gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda informativa. La definizione richiama testualmente il contenuto del primo paragrafo del citato articolo 10 della direttiva, richiamando i contenuti, la procedura e le condizioni previsti per l'adozione degli stessi dal medesimo articolo 10 e dagli articoli 11, 12 e 13 della direttiva. Tali articoli, al pari dell'articolo 14 che disciplina i meccanismi della valutazione in sede comunitaria degli effetti delle innovazioni introdotte dopo un primo periodo di applicazione, essendo destinate a fornire indicazioni alla Commissione ed a regolarne i rapporti in materia con gli altri organi dell'Unione europea, non necessitano naturalmente di disposizioni di recepimento nell'ordinamento interno dei singoli Stati.

L'articolo 3 del decreto, rinviano agli atti delegati adottati dalla Commissione europea gli aspetti di dettaglio relativi ai singoli tipi di prodotti con essi man mano individuati, stabilisce l'obbligo di fornire agli utilizzatori finali informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonché, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari, prevedendo che tali informazioni siano fornite mediante schede ed etichette in tutti i casi di vendita (anche a distanza), affitto, locazione finanziaria o esposizione dei prodotti. Stabilisce inoltre i riferimenti da fare nelle informazioni pubblicitarie e le informazioni da fornire nel materiale tecnico promozionale. Tali disposizioni corrispondono a quelle di cui all'articolo 4 della direttiva e sostituiscono integralmente le corrispondenti disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del DPR n. 107/1998. Il comma 2 del citato articolo 3 del medesimo DPR, relativo alla promozione di campagne di informazione, è invece riportato tra i compiti del **Ministero dello sviluppo economico**.

Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto, in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva, disciplina il divieto di apposizione di etichette diverse da quelle previste dal decreto e dagli atti delegati, che possano indurre in errore i consumatori.

Il comma 6 regola l'etichettatura volontaria in conformità al considerando n. 12 della direttiva, secondo cui l'applicazione di sistemi del tutto facoltativi di etichettatura energetica potrebbe ingenerare confusione se non addirittura disinformazione, nonché all'articolo 15 della direttiva stessa che espressamente include fra i comportamenti da sanzionare anche l'uso non autorizzato dell'etichetta. E' a tal fine previsto che l'etichettatura volontaria sia autorizzata di volta in volta, per singole tipologie di prodotti per i quali non sia stato ancora definito il contenuto della corrispondente etichettatura obbligatoria e limitatamente ai casi in cui siano concordate regole adeguate di etichettatura e di controllo mediante protocolli di intesa stipulati con l'ENEA dalle associazioni di categoria più rappresentative.

E' articolo 4 del decreto, per garantire l'attuazione delle responsabilità attribuite agli Stati membri dall'articolo 3 della direttiva, **individua nel Ministero dello sviluppo economico l'ente responsabile a livello nazionale delle funzioni di vigilanza e competente per l'attuazione della direttiva**. La disposizione conferma l'identica previsione già contenuta all'articolo 6 del DPR n. 107/1998, integrandola e precisandola, anche per tener conto delle disposizioni del regolamento CE 765/2008, in analogia con le disposizioni contenute ai medesimi fini nell'articolo 4 e nell'articolo 7,



comma 2, del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, nella contigua materia della progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, tenuto conto peraltro, che in molti casi i relativi controlli potranno essere contestuali a quelli qui previsti in materia di etichettatura energetica.

Tale competenza sarà svolta presso il Ministero dello sviluppo economico dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, in collaborazione, in particolare per gli aspetti di promozione dell'efficienza energetica, con la Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Il comma 4 dell'articolo 4, in particolare, dà attuazione alla lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della direttiva, ai fini della necessaria cooperazione **tra il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni nazionali incaricate dei controlli e tra lo stesso Ministero, che esercita le funzioni di vigilanza a livello nazionale, e le autorità degli altri Stati membri e la Commissione europea.**

L'articolo 5 del decreto stabilisce le responsabilità dei fornitori relativamente all'informazione ed all'etichettatura energetica, riproducendo le corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva e sostituendo integralmente le corrispondenti disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 4 del DPR n. 107/1998. Il comma 6, con disposizione integrativa di quelle contenute nella direttiva, ma coerente con le stesse, consente **al Ministero dello sviluppo economico** di richiedere motivatamente la traduzione in italiano o inglese della documentazione tecnica.

L'articolo 6 del decreto stabilisce le responsabilità dei distributori relativamente all'esposizione dell'etichetta ed alla presentazione della relativa scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. Precisa, inoltre, che la scheda deve essere redatta in lingua italiana. Tale articolo riproduce le corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva e sostituisce integralmente le corrispondenti disposizioni dell'articolo 5, comma 1, del DPR n. 107/1998.

L'articolo 7 del decreto stabilisce, mediante rinvio alle disposizioni dei pertinenti atti delegati, le specifiche disposizioni da applicare per le vendite a distanza. Tale articolo riproduce le corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva e sostituisce integralmente le corrispondenti disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del DPR n. 107/1998.

L'articolo 8 del decreto regola, riproducendo nella sostanza le disposizioni di cui all'articolo 8 della direttiva, la libera circolazione dei prodotti conformi al decreto ed agli atti comunitari delegati, precisando che le etichette e le schede sono considerate conformi fino a prova contraria e che, in caso di sospetto di informazioni scorrette, ai fornitori è prescritto di dimostrare l'accuratezza delle informazioni fornite. Quest'ultima disposizione era in precedenza contenuta al comma 7 dell'articolo 4 del DPR n. 107/1998.

L'articolo 9 del decreto regola, riproducendo nella sostanza le disposizioni di cui all'articolo 9 della direttiva, le disposizioni volte a privilegiare i prodotti a maggiore efficienza energetica negli appalti pubblici e nella concessione di incentivi. La disposizione, a parziale ed indiretta modifica delle disposizioni vigenti, vincola le procedure amministrative delle amministrazioni appaltatrici e delle amministrazioni che concedono incentivi, fermo restando che le disposizioni della direttiva vincolano anche la legislazione nazionale successiva in materia. Quanto agli appalti la disposizione,



esercitando un'opzione prevista dalla direttiva, prevede che i criteri di maggiore efficienza energetica si applicano, fatti salvi i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e adeguata concorrenza.

L'articolo 10 del decreto fissa compiti e responsabilità del **Ministero dello sviluppo economico, in quanto amministrazione che esercita le funzioni di vigilanza**, attuando le prescrizioni rivolte agli Stati membri dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 3 della direttiva, riprendendo ed integrando le disposizioni a tal fine previste dall'articolo 3, comma 2 e dall'articolo 6 del DPR n. 107/1998.

L'articolo 11 del decreto specifica che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA fornisce supporto **al Ministero dello sviluppo economico** competente ai fini dello svolgimento delle funzioni **di vigilanza** ad esso assegnate. Per tali finalità, il predetto soggetto provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie ad esso in dotazione. Tale disposizione conferma sostanzialmente la previsione a tal fine contenuta nei decreti attuativi della precedente disciplina (si veda, a titolo esemplificativo, l'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 7 maggio 1998, n. 104, nel quadro della generale disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del DPR n. 107/1998).

L'articolo 12 del decreto fissa i poteri **del Ministero dello sviluppo economico** in sede di controlli, dando attuazione alle prescrizioni al riguardo contenute nell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva, prevedendo nei diversi casi la possibilità di ordinare la conformazione dei prodotti e, ove occorra, il loro ritiro dal mercato.

L'articolo 13 del decreto, in attuazione dell'articolo 15 della direttiva istituisce le sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva stessa e delle violazioni dei relativi atti delegati, incluso l'uso non autorizzato dell'etichetta. Tali disposizioni sostituiscono integralmente, tenendo conto del loro importo, ma incrementandole ed articolandole in modo da renderle proporzionate e, al tempo stesso, renderne effettiva la dissuasività, le sanzioni, contestualmente abrogate, già previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 (vigenti e richiamate dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107), che prevedeva per le violazioni in materia di etichettatura energetica per tutti gli apparecchi domestici interessati un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 a 3.000.000 di lire, da irrogare applicando le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, che prevedeva per le violazioni in materia di etichettatura energetica dei forni elettrici un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di lire, nonché quelle, in parziale sovrapposizione, già previste dal quinto comma dell'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, per un importo da 1.000.000 a 10.000.000 di lire.

Per le condotte considerate più gravi, poste a carico dei fornitori, sono state previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

da 4.000 a 40.000 euro, al fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati **dal Ministero dello sviluppo economico** ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 12 commi da 1 a 3, è in funzione dissuasiva per il mancato rispetto dei provvedimenti di ritiro dal mercato di prodotti non conformi alle disposizione del presente decreto;

da 3.000 a 30.000 euro, nel caso del fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti. Poiché



l'immissione e la messa a disposizione sono sotto la diretta responsabilità del fornitore, la sanzione è elevata nei confronti di quest'ultimo che non riportando gli elementi informativi richiesti né fornendo la documentazione a corredo, non ha ottemperato alle prescrizioni del decreto;

da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso. In relazione alla precedente sanzione e nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità le infrazioni ivi contemplate assumono una minore rilevanza;

Per le altre violazioni poste a carico del distributore, sono state disposte sanzioni le seguenti sanzioni:

- da 1.000 a 10.000 euro, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda; in quanto non vengono rispettati gli obblighi principali posti in capo al distributore.
- da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non è apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.

Si ritiene che trattasi di infrazioni più lievi e facilmente sanabili. Competenti all'applicazione di tali sanzioni erano gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (si veda, a titolo esemplificativo, l'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 7 maggio 1998, n. 104, e, più in generale, l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107), poi soppressi con contestuale trasferimento anche di tali funzioni alle Camere di commercio competenti ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La nuova disposizione sanzionatoria ora proposta tiene conto senza modifiche di tale assetto delle competenze, considerata peraltro l'opportunità di mantenere le opportune sinergie con l'assetto delle competenze di controllo e sanzionatorie in materia di rispetto delle prescrizioni relative alla progettazione ecocompatibile dei medesimi prodotti che consumano energia.

L'articolo 14 del decreto reca le abrogazioni espresse del complesso delle disposizioni previgenti in materia di etichettatura per l'indicazione del consumo di energia.

Si tenga conto che nel caso di specie le abrogazioni implicite, oltre a quelle derivanti dalla successione delle norme nazionali in materia (che quasi mai hanno provveduto all'abrogazione espressa delle norme precedenti in tutto o in parte superate), sono determinate anche dai regolamenti delegati comunitari. Questi ultimi, infatti, hanno diretta efficacia nell'ordinamento interno dei paesi membri dell'Unione.



L'intero articolo può considerarsi, pertanto, specifica attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2010/30/UE, che dispone l'abrogazione della analoga direttiva precedente, e delle disposizioni abrogative contenute nei singoli regolamenti delegati: a titolo esemplificativo si veda, per i condizionatori d'aria, l'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 626/2011.

In particolare il comma 1, *lettere da a) a d)* dispone o, a seconda dei casi, conferma l'abrogazione dell'articolo 23 della legge n. 308 del 1982, che era stato già in gran parte sostanzialmente superato dalla normativa successiva, e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 107 del 1998 e n. 783 e 784 del 1982, con cui erano state recepite a suo tempo, rispettivamente, la direttiva comunitaria abrogata dalla nuova direttiva da recepire, nonché la precedente analoga direttiva.

Le lettere successive del medesimo comma 1 provvedono nella stessa logica di chiarezza e pulizia dell'assetto normativo, all'abrogazione delle norme (ivi compresi gli atti amministrativi a contenuto generale adottati in base a specifica delega) con cui sono state recepite le direttive di esecuzione della precedente direttiva quadro relativamente alle singole tipologie di prodotti rientranti nel campo di applicazione dell'etichettatura energetica (in particolare, la lettera e), per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, la lettera f), per le lavatrici, la lettera g), per le lavastoviglie.

Il comma 2 contiene le abrogazioni relative ai provvedimenti vigenti per i condizionatori d'aria, abrogate a decorrere dal 1 gennaio 2013 dai regolamenti comunitari delegati di attuazione della nuova direttiva da recepire.

L'articolo 15 del decreto contiene le disposizioni volte a garantire l'invarianza finanziaria del provvedimento. I commi 1 e 2 prevedono espressamente che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, si provveda agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la disposizione al riguardo già contenuta al comma 6 dell'articolo 9 della legge comunitaria 2010.

L'articolo 16 del decreto contiene le disposizioni transitorie e quelle per la sua entrata in vigore.

Il comma 1 disciplina la transitoria residua applicazione della precedente disciplina ai prodotti immessi sul mercato anteriormente alla sua abrogazione, conformemente a quanto espressamente previsto dai regolamenti comunitari delegati: a titolo esemplificativo si veda, per i condizionatori d'aria, l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 626/2011.

Il comma 2 disciplina la residua e transitoria applicazione della disciplina quadro abrogata relativamente ai singoli prodotti rientranti in tale disciplina vigente e per i quali non siano stati ancora adottati ed applicati i nuovi regolamenti delegati, fino al termine di applicazione che sarà negli stessi indicato.

Il comma 3 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto, in considerazione dell'urgenza di rendere effettivo il recepimento il cui termine è già scaduto e di evitare problemi nell'ambito della procedura di infrazione già avviata dall'Unione europea e attualmente allo stadio di parere motivato.



Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione, della direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Referente: Isabella Flajban – Ufficio Legislativo – Tel. 06.4705.2557

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi:

a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;

La legislazione nazionale oggi vigente sull'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, è individuabile nelle norme legislative di cui all'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, di attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, e più specificamente in quelle regolamentari del D.P.R. 9 marzo 1998, n. 107, Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

Oltre a tali disposizioni nazionali occorre considerare la diretta applicabilità dei regolamenti comunitari che contengono norme di carattere generale o specifico nella medesima materia.

Il decreto legislativo che si propone aggiorna e sostituisce integralmente le predette disposizioni normative nazionali e, in particolare, quelle del D.P.R. 9 marzo 1998, n. 107.

b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;

La criticità formale è rappresentata dall'attuale discordanza fra tale normativa interna e l'ormai vigente nuova normativa comunitaria in materia, mentre la principale criticità sostanziale è nel più limitato ambito di applicazione di tale previgente disciplina, che non risponde alle esigenze di un approccio integrato alle opportunità di risparmio energetico realizzabili nell'ambito dei diversi prodotti connessi all'energia.

c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;

Il principale problema formale da risolvere è quello di provvedere prima possibile al dovuto adeguamento dell'ordinamento interno a quello dettato dalla nuova normativa europea, ovvero la direttiva 2010/30/UE. Quest'ultima è infatti già entrata in vigore a partire dal 20 luglio 2011. Il



problema sostanziale è connesso all'esigenza di disporre di una disciplina adeguata al conseguimento degli attuali obiettivi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti.

d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;

Gli obiettivi sono immediatamente e direttamente individuati nella direttiva comunitaria che si va ad attuare e consistono:

- nell'aggiornare e nell'integrare le disposizioni vigenti per far fronte a nuove esigenze relative all'etichettatura energetica di ulteriori tipologie di prodotti connessi all'energia, che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante l'uso, che non erano stati contemplati all'epoca dell'adozione della direttiva 92/75/CEE;
 - nel chiarire il campo di applicazione della direttiva e i concetti in essa contenuti;
 - nel migliorare e uniformare l'attività di vigilanza e delineare i nuovi obblighi degli operatori economici;
 - nel garantire coerenza con le disposizioni contenute nel quadro legislativo generale in materia di commercializzazione dei prodotti (Regolamento (CE) 765/2008 del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti);
 - nel rafforzare le potenziali sinergie con altre misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, con l'obiettivo di produrre ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente e di contribuire ad aumentare l'efficienza energetica nell'Unione europea.
- Si evidenzia a riguardo che l'obiettivo succitato è direttamente realizzato dalla direttiva 2010/30/UE che adotta, come livello base di efficienza energetica da evidenziare in etichetta e rispetto al quale indicare anche i livelli superiori, gli stessi livelli base individuati come requisiti minimi ai fini della progettazione ecocompatibile e della conseguente libera circolazione nel mercato interno dei prodotti connessi all'energia. Nell'ordinamento interno tale obiettivo è pertanto realizzato attraverso il puntuale recepimento delle prescrizioni di entrambe le direttive e rafforzato dall'attribuzione delle responsabilità e dei compiti relativi ai controlli alle medesime amministrazioni ed ai medesimi organi.**

La direttiva 2010/30/UE indica, nella considerata (3), la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione Europea, in modo da conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico entro il 2020, la cui attuazione è stata caldeggiata nel piano d'azione per l'efficienza energetica dalla Commissione del 19/10/2006. Quest'ultimo ha messo in risalto le enormi opportunità di risparmio energetico nel settore dei prodotti.

Dalla valutazione d'impatto del piano d'azione SCP/SIP (Action Plan on Sustainable Consumption and Production and on Sustainable Industrial Policy) è emerso che l'ambito di applicazione circoscritto della direttiva sull'etichettatura energetica ne limita le potenzialità di mitigare ulteriormente i cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica fissati per l'UE per il 2020 (20%) e degli obiettivi connessi alla produzione e al consumo sostenibili. La presente valutazione d'impatto analizza pertanto più approfonditamente la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e rafforzare il funzionamento della direttiva, le modalità per realizzare tali obiettivi e gli eventuali impatti. Tuttavia, visto che la direttiva sull'etichettatura energetica è una direttiva quadro che non ha ripercussioni dirette sui prodotti, l'impatto socioeconomico e ambientale può essere quantificato con precisione solo per le misure di



applicazione adottate per i prodotti specifici. Per questo motivo i potenziali vantaggi e svantaggi di un'eventuale revisione della direttiva vengono considerati alla luce di alcuni gruppi selezionati di prodotti prioritari che presentano impatti ambientali significativi e per i quali l'etichettatura può essere uno strumento utile.

A livello europeo, si calcola che l'estensione del campo di applicazione della direttiva in vigore ai prodotti connessi al consumo energetico potrebbe far risparmiare 27 Mtep circa entro il 2020, pari ad una riduzione delle emissioni di quasi 80 Mt di CO₂ rispetto all'opzione di *status quo*. In tal modo si avrebbe un ulteriore risparmio energetico di circa 5 Mtep rispetto all'opzione di applicazione derivante unicamente dai tre gruppi di prodotti prioritari considerati (apparecchi commerciali per il riscaldamento e per la refrigerazione e infissi). Dati più precisi sul risparmio potenziale ottenibile da questi prodotti emergeranno dagli studi preparatori sulla direttiva relativa alla progettazione ecocompatibile e dalle valutazioni d'impatto specifiche per i singoli prodotti. L'introduzione di altre modifiche - come disposizioni in materia di tutela legale dell'uso dell'etichetta, obblighi di chiarimento delle informazioni e l'introduzione di un quadro per gli appalti pubblici e gli incentivi - dovrebbe potenziare ulteriormente l'efficacia del sistema, aumentando i risparmi.

In Italia il consumo attuale energetico è pari a 33 Mtep (per i settori residenziali e terziario) sui primi tre prodotti considerati prioritari a livello europeo. Con l'introduzione del nuovo intervento regolatorio si pensa che sarà raggiunto un risparmio energetico pari a circa il 20% nell'arco di 10 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni legislative comunitarie. L'indice del reale abbattimento del consumo energetico sarà verificato.

Nel 2011 i controlli effettuati sulla conformità dei prodotti alle norme previste sull'etichettatura energetica sono stati sporadici ed non si dispone di dati nazionali. Sicuramente le nuove norme, corredate da un adeguato sistema sanzionatorio, consentiranno di effettuare un numero consistente di controlli e un monitoraggio efficace.

e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;

I destinatari diretti sono, da un lato, gli operatori economici del settore interessato (produttori, importatori e distributori di prodotti connessi all'energia) e, dall'altro, le amministrazioni competenti per le relative attività di sorveglianza del mercato (Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Economia e Finanze - Agenzia delle Dogane), nonché l'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, le Camere di commercio e la Guardia di Finanza.

I destinatari indiretti sono tutti i consumatori dei prodotti interessati dalla normativa in questione.

Sezione 2. Le procedure di consultazione:

Le procedure di consultazione delle parti interessate (in particolare le principali associazioni di categoria dei più diffusi prodotti che hanno un impatto diretto sul consumo di energia: CECED ITALIA, ANDEC, FEDERDISTRIBUZIONE, ANITEC/ANIE, AIRES, ASSIL) si sono svolte in maniera informale, tenendo conto peraltro che la direttiva comunitaria che si va ad attuare è stata essa stessa oggetto, a suo tempo, di procedure di consultazione sia in sede nazionale che in sede comunitaria, da cui è emerso un generale favore delle associazioni rappresentative delle categorie produttive interessate rispetto all'esigenza di poter operare correttamente nel mercato interno.

Analoga consultazione informale si è tenuta con l'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Pertanto dalle consultazioni suddette è



emerso un testo condiviso.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»):

L'opzione di non intervento comporterebbe il permanere delle problematiche sostanziali esposte, e pertanto, è stata esclusa trattandosi di dare necessaria attuazione a direttiva comunitaria ed alla relativa delega legislativa.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:

Trattandosi di direttiva quadro di massima armonizzazione si precisa che nell'intervento regolatorio non vi sono elementi integrativi e modificativi rispetto alla direttiva da recepire, né vengono comunque rimesse scelte discrezionali al legislatore nazionale le quali sole avrebbero permesso la valutazione di eventuali opzioni alternative. Per quanto riguarda la scelta dell'ente ENEA è stata obbligatoria in quanto era l'unico soggetto in possesso dell'equipaggiamento tecnico previsto dalla direttiva.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

Nessun particolare metodo di analisi è stato applicato in sede nazionale per la misurazione degli effetti, poiché la disciplina si adegua a scelte i cui effetti sono stati già oggetto di analisi in sede europea e in quanto, pur introducendo nuove e più stringenti precisazioni degli obblighi in materia, mira a sostanzialmente correggere e razionalizzare quelli oggi vigenti.

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;

- *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:* E' prevedibile che vi sarà un'impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni interessate alle relative attività di controllo. Detta attività dovrà essere rimodulata in funzione dell'ampliamento del campo di applicazione previsto dalla direttiva 2010/30/UE . Infatti, nei limiti delle risorse già disponibili, si deve tener conto che il decreto proposto si applica a tutti i prodotti connessi all'energia (non è, quindi, più limitato ai soli apparecchi domestici) .
- *Impatto sui destinatari diretti:* benché la nuova direttiva preveda obblighi più stringenti - **in termini di maggiore precisione e qualità delle informazioni fornite ai consumatori** - a carico degli Operatori economici, tale impatto sarà sicuramente positivo dal momento che le previsioni comunitarie forniscono un quadro più chiaro ed organico rispetto alla vigente disciplina del settore di tutti gli adempimenti in capo ai soggetti coinvolti.
- *Impatto sui destinatari indiretti:* Anche in questo caso sono prevedibili impatti positivi connessi alla maggiore chiarezza dell'etichettatura energetica. Inoltre mediante comparazione delle stesse informazioni riportate in etichetta per gli stessi prodotti, vi è certamente una maggiore consapevolezza per il consumatore che consentirà di scegliere quei prodotti che comportano un minor consumo di energia.



Si segnala infine che, ferma restando l'inesistenza di opzioni alternative consentite sulla base delle quali confrontare vantaggi e svantaggi dell'opzione regolatoria prescelta, fra i vantaggi per gli operatori interessati può essere evidenziato anche quello di un mercato con maggiori potenzialità di corretta competitività, dal momento che i confronti corretti fra i prodotti saranno facilitati da una più completa e uniforme informazione ai consumatori garantita dalle nuove e più chiare e complete etichette prescritte in termini uniformi nell'ambito dell'intero mercato interno europeo.

c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;

Si fa presente che gli obblighi informativi, già previsti dalla precedente normativa, sono meglio precisati per quanto riguarda gli aspetti tecnici, di contenuto dell'informazione.

Per quanto riguarda quei prodotti che saranno contemplati in seguito all'allargamento del campo di applicazione della norma, che riguarda tutti i prodotti connessi all'energia, i relativi obblighi saranno applicati solo quando verranno emanati i corrispondenti atti delegati elaborati dalla Commissione.

In ogni caso la norma nazionale non ha introdotto obblighi nuovi rispetto alla direttiva oggetto di recepimento.

I soggetti a cui sono rivolti obblighi della direttiva sono i seguenti:

- gli stati membri, che hanno l'obbligo di controllare la conformità alle prescrizioni dell'etichettatura energetica per i prodotti soggetti alle misure di applicazione previste dalla direttiva, nonché di incentivare la cooperazione tra le pertinenti autorità nazionale, gli altri stati membri e la Commissione.

- fornitori che sono tenuti a fornire un'etichetta e una scheda conformemente all'atto delegato, a redigere la documentazione tecnica e a renderla disponibile su richiesta **del Ministero dello sviluppo economico** in formato elettronico;

- i distributori, che sono tenuti a esporre adeguatamente le etichette e a rendere disponibile la scheda e ogni altra documentazione che correde i prodotti agli utilizzatori finali;

I requisiti sull'etichettatura sono estesi anche per le vendite a distanza.

La direttiva inoltre costituisce un quadro di riferimento per l'armonizzazione delle norme vincolanti sugli appalti pubblici e gli incentivi nel mercato interno.

A livello nazionale, si è ritenuto di assumere solo tutti gli obblighi ritenuti necessari.

Il livello di regolazione in materia, anche nell'ambito degli obblighi informativi, non è superiore ai livelli minimi richiesti dalla direttiva comunitaria. Inoltre, gli eventuali costi sono compensati dai benefici per la collettività.

d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

Non sono state esaminate altre opzioni in quanto l'intervento regolatorio conforme alla direttiva non presentava ambiti di discrezionalità.

e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici



e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);

Non si ravvisano condizioni e fattori che possono incidere in maniera rilevante sull'attuazione dell'intervento, fatta salva la necessaria razionalizzazione e riorganizzazione delle attività amministrative di vigilanza per garantire un livello delle stesse adeguato nonostante la carenza ed invarianza di risorse utilizzabili. **In particolare, per quanto attiene alla Amministrazioni coinvolte, a seguito degli opportuni adeguamenti succitati, si sarà in grado di attuare gli adempimenti previsti senza oneri per il bilancio dello Stato. Sul fronte dei soggetti privati, come confermato dai lavori della fase di consultazione sull'intervento regolatorio sopra illustrato, saranno in grado di dare attuazione immediata alle previsioni.**

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

Si precisa che l'intervento normativo nazionale non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla disposizioni comunitarie né mantiene o introduce nuovi requisiti o obblighi non strettamente necessari per l'attuazione della direttiva. L'intervento regolatorio non estende l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole con maggiori oneri nei confronti dei destinatari né introduce o mantiene sanzioni o procedure operative più gravose di quelle minime necessarie per l'attuazione della direttiva. Pertanto, conformandosi alla regolazione comunitaria, si avrà un impatto diretto sulla competitività del Paese e un impatto positivo sulla leale e corretta concorrenza fra operatori del settore dovuto all'introduzione delle sanzioni contro la difformità dei prodotti e ad un potenziamento delle forme del controllo.

Per quanto attiene all'analisi dell'impatto dell'intervento regolatorio in parola sulle imprese, previsto come obbligo in capo all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 lettera b) della legge 11 novembre 2011, n. 181 recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", si segnala che, pur non disponendo di stime di costi per le imprese, non si rilevano comunque specificità, in quanto le disposizioni in questione non sono riferite all'attività di impresa, bensì ai prodotti (ed in specie all'etichettatura dei prodotti) che comunque non può essere differenziata a seconda delle dimensioni delle imprese produttrici. Si ribadisce, peraltro, che tutte le valutazioni di impatto previste sono state effettuate in sede europea nel corso dell'elaborazione della direttiva.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento:

a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;

Il testo normativo proposto mantiene **la funzione di vigilanza** in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, assegnando al contempo le funzioni di autorità di controllo alle frontiere esterne all'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Per quanto concerne le attività di controllo del mercato il decreto di recepimento proposto prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico si avvalga della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza, nonché del supporto dell'ENEA.

b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;



E' prevista la promozione di campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica ed un uso più responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali in particolare in occasione dell'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell'energia in generale e per i singoli prodotti oggetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi atti delegati.

Restando ferme le normali modalità dell'attività di comunicazione dell'amministrazione già in essere con le strutture esistenti (pubblicazione sui siti web, comunicati stampa, ecc.) ed all'attività di informazione diffusa al pubblico da parte degli uffici competenti in materia, le campagne informative saranno naturalmente potenziate sugli specifici fini previsti dalla presente normativa.

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;

Il Ministero dello Sviluppo Economico organizza i controlli della conformità dei prodotti oggetto del presente decreto e dei pertinenti atti delegati applicabili. Tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato e trasmette alla Commissione una relazione in merito alle attività di controllo dell'applicazione della normativa ed al livello di conformità all'interno del territorio nazionale

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR;

E' prevista per gli aspetti tecnici la possibilità di modifica, aggiornamento, adeguamento e revisione della regolamentazione con provvedimento generale di carattere amministrativo, ove tali modifiche siano di diretta derivazioni da successive modifiche della direttiva recepita.

Il Ministero dello Sviluppo Economico curerà la prevista VIR a cadenza biennale nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

1. verifica dell'effettiva diminuzione del consumo energetico nonché, a livello ambientale, della riduzione di emissione di gas ad effetto serra;
2. verifica della diminuzione, a seguito dei controlli demandati alle autorità di vigilanza nazionali, degli illeciti di difformità delle etichettature.



Analisi tecnico-normativa

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione, della direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Referente dell'amministrazione proponente: Dr.ssa Isabella Flajban tel: 06 - 47052557

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo è necessario per recepire la direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante "rifusione", la precedente analoga direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, recepita con il D.P.R. 9 marzo 1998, n. 107, Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

Lo schema di decreto legislativo è in attuazione della delega a tal fine prevista dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) ed, in particolare, in base a quanto specificamente previsto dall'articolo 9, commi 1 e 6, e dall'articolo 24, comma 1.

Al di là di tale obiettivo formale di attuazione della direttiva comunitaria in questione e della relativa delega legislativa, l'obiettivo sostanziale dell'intervento è naturalmente lo stesso che si pone la direttiva comunitaria da recepire: estendere l'ambito dell'etichettatura energetica a tutti i prodotti connessi all'energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante l'uso, rafforzando le potenziali sinergie con altre misure legislative vigenti, ed in particolare con quelle relative alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per produrre ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente e contribuire ad aumentare l'efficienza energetica in modo da conseguire le programmate riduzioni di consumo energetico e delle emissioni di gas ad effetto serra, in relazione alle enormi opportunità di risparmio energetico nel settore dei prodotti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le norme che si propongono aggiornano e sostituiscono integralmente, quelle legislative di cui all'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, di attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, quelle regolamentari del D.P.R. 9 marzo 1998, n. 107, nonché le altre norme, anche attuative delle predette disposizioni, che in materia si sono nel tempo stratificate nell'ordinamento interno.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'impatto sulla normativa vigente riguarda essenzialmente l'integrale e sostanziale riformulazione della disciplina relativa alla etichettatura ed informazioni uniformi relative, in generale, a tutti i prodotti che hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di energia, con innovazioni, precisazioni e chiarimenti rispetto alle norme previgenti.

La vigente normativa prevedeva le indicazioni del consumo di energia e di altre risorse solo relativamente a taluni apparecchi domestici.



4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Gli interventi previsti nel decreto legislativo si esplicano su un piano generale nazionale di attuazione di norme comunitarie che incidono sulla circolazione dei prodotti nel mercato interno e non si rilevano incompatibilità ai fini delle competenze delle regioni, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il decreto legislativo è coerente con i principi della delega legislativa.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il recepimento della nuova direttiva 2010/30/UE con decreto legislativo è espressamente disposto dalla legge comunitaria 2010 e riunifica a livello primario le precedenti disposizioni vigenti in materia sia di livello primario che secondario. Tale parziale rilegificazione, oltre che vincolata dalla legge di delega, è comunque coerente con la scelta fatta a livello comunitario che ha cambiato i rapporti fra tale direttiva quadro, recepita appunto con norma interna di livello legislativo, e i relativi provvedimenti attuativi, adottati ora con regolamento comunitario, senza quindi necessità di ulteriore recepimento nell'ordinamento interno.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge sulla disciplina specifica all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono pronunce giurisprudenziali rilevanti in materia né sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Gli interventi proposti recepiscono integralmente le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2010/30/UE, per cui sono perfettamente compatibili con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Dalla Commissione Europea è stata aperta già aperta la procedura di infrazione n. 2011/0849 per mancato recepimento, attualmente **allo stato di parere motivato**.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il recepimento della direttiva è in linea con gli obblighi internazionali.



13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia europea rilevanti in materia né sono pendenti giudizi sul medesimo o su analogo oggetto

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono pronunce giurisprudenziali rilevanti in materia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo né sono pendenti giudizi sul medesimo o su analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Lo schema di decreto legislativo recepisce integralmente la direttiva comunitaria che peraltro non contiene diverse opzioni su cui possano essere verificate le eventuali linee prevalenti di attuazione da parte di altri Stati membri. Risultano non aver ancora comunicato le normative interne di recepimento, oltre all'Italia, la Romania, la Slovenia e Cipro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo in esame introduce nuove definizioni nei limiti in cui ciò è espressamente previsto dalla direttiva comunitaria in recepimento e riprende per il resto termini e concetti di uso corrente nonché quelli previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 e dalla decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. **Le definizioni nuove introdotte concernono il concetto di prodotto connesso all'energia, la scheda informativa relativa al prodotto, le altre risorse essenziali consumate durante l'uso del prodotto, le informazioni complementari, il concetto di impatto diretto ed indiretto, il concetto di distributore, fornitore, immissione sul mercato, messa in servizio, uso non autorizzato dell'etichetta e atto delegato.**

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi; la correttezza dei riferimenti presenti è stata verificata.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni introdotte sono interamente sostitutive di quelle vigenti, in coerenza con la scelta fatta dal legislatore comunitario che ha integralmente sostituito e non novellato la Direttiva oggi vigente in materia.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il presente schema di decreto esplicita in modo corretto ed articolato i suoi effetti abrogativi, provvedendo con le appropriate decorrenze alla ricognizione degli atti normativi e amministrativi a carattere generale in materia già abrogati ed all'indicazione di quelli da abrogare con decorrenze successive, con particolare riferimento a quelli di seguito elencati:

il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107;



il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783;

l'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308;

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998;

gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998;

il decreto del Ministro delle attività produttive 21 settembre 2005;

limitatamente alle disposizioni relative alle lavatrici per uso domestico, gli allegati Ia, IIa, IIIa, e IVa del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 novembre 1999;

il decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono nell'atto normativo in argomento disposizioni con effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Premesso che anche in sede di definizioni è confermato che l'attuazione delle norme in questione per i singoli prodotti è riservata ai regolamenti delegati mediante i quali la Commissione dell'Unione europea definisce gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e secondo le procedure e le condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 della medesima direttiva, dal decreto legislativo in esame non sono stati previsti atti attuativi interni.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Sono utilizzate le ordinarie rilevazioni degli organismi competenti. Eventuali nuove rilevazioni sono in funzione delle evoluzioni della normativa comunitaria



Relazione tecnico finanziaria

Il presente schema di decreto, in conformità alla delega a tal fine contenuta nella legge comunitaria 2010, provvede a dare attuazione alla direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

In particolare, il testo proposto prevede misure volte a migliorare le indicazioni relative all'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso l'armonizzazione delle informazioni pertinenti – mediante etichetta - destinate al consumatore, al fine di orientarlo, mediante comparazione delle stesse informazioni, nella scelta di quei prodotti che comportano un minor consumo di energia.

Lo schema di decreto, inoltre disciplina e uniforma le modalità per l'effettuazione dei controlli.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste per le pubbliche amministrazioni interessate sono già tutte sostanzialmente previste dalla normativa vigente e vengono solo diversamente precisate e razionalizzate e gli oneri per le specifiche misure connesse ai controlli da operare sono comunque posti a carico delle imprese interessate.

I compiti di vigilanza e controllo previsti dal decreto proposto sono di fatto già contemplati dalla vigente normativa che individua nel Ministero dello Sviluppo Economico l'amministrazione che esercita funzioni di vigilanza (vedasi in particolare l'articolo 2 del DPR 12 agosto 1982, n. 783 e l'articolo 6 del DPR 9 marzo 1998, n. 107). Per i controlli alla frontiera le disposizioni in esame si limitano a richiamare le funzioni di controllo alle frontiere esterne già svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. Per l'effettuazione dei controlli sul territorio, il Ministero si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di



Finanza. In particolare le funzioni delle Camere di Commercio in materia sono previste in termini generali dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e specificamente dal combinato disposto dell'articolo 6, commi 2 e 3, del citato DPR n. 107 del 1998, che attribuiva tali funzioni agli uffici periferici del Ministero, e del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, che sopprime i predetti uffici e ne trasferisce le funzioni alle Camere di commercio. Le funzioni di controllo della Guardia di Finanza sono invece stabilite dall'articolo 2, comma 2, lett. m) e dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Nello schema di decreto è previsto, inoltre, che il Ministero, ai fini delle funzioni ad esso assegnate, si avvalga dell'apporto e delle competenze dell'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. In particolare l'ENEA fornisce supporto tecnico per l'esame delle risultanze emerse nei controlli espletati, ovvero per l'effettuazione, presso i propri laboratori, delle prove necessarie nell'ambito delle attività di vigilanza. Per tali finalità, il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche tale disposizione non costituisce un'innovazione sostanziale, ma rientra negli istituzionali compiti di collaborazione dell'ENEA nei confronti del Ministero vigilante in materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia e conferma le previsioni a tal fine già contenute nei decreti attuativi della precedente disciplina (si veda, a titolo esemplificativo, l'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 7 maggio 1998, n. 104, nel quadro della generale disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del DPR n. 107/1998).

In materia di etichettatura volontaria, i compiti di controllo devono essere previsti all'interno di protocolli d'intesa tra le associazioni di categoria e l'ENEA, in quanto, a campione, deve essere accertata la corrispondenza tra l'etichetta volontaria apposta e le caratteristiche di progettazione del prodotto. I controlli previsti sono a carico delle associazioni o delle imprese interessate in



considerazione della base volontaria dell'adesione a regole di etichettatura non vincolanti per legge.

I protocolli d'intesa già sottoscritti prevedono che laboratori competenti o organismi di valutazione della conformità eseguano le prove sulla base delle specifiche tecniche sviluppate e che le imprese stesse o le loro associazioni sostengano direttamente i relativi costi per tutte le verifiche prescritte con le modalità previste dal protocollo stesso. Tali costi a carico delle imprese sono compensati dai vantaggi relativi alla diffusione di una offerta più competitiva. Infatti l'etichetta volontaria ha lo scopo di informare il consumatore sulle caratteristiche di efficienza energetica di un prodotto perseguendo l'obiettivo finale di un conseguimento di risparmio energetico e, nel contempo, di preservare la produzione del settore dalla circolazione di prodotti che si collocano al di sotto della soglia minima di efficienza.

In tale contesto, le amministrazioni interessate si limitano solo a tener conto nei propri programmi generali di vigilanza sul mercato anche di tale attività di controllo effettuata sulla base dei predetti protocolli volontari. Tale attività può pertanto essere svolta con le medesime risorse umane e finanziarie destinate alla vigilanza sull'etichettatura obbligatoria per i prodotti già oggetto di regolamenti delegati.

Circa l'obbligo da parte dei fornitori, previsto dall'articolo 5, comma 4, di tenere la documentazione tecnica a disposizione del Ministero dello sviluppo economico, che può richiederla nell'ambito dell'attività ispettiva e di controllo, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato, si specifica che ci si riferisce, in particolare, all'attività ispettiva che le amministrazioni pubbliche interessate già svolgono sulla base della vecchia direttiva e delle vigenti norme nazionali in materia di etichettatura energetica con copertura finanziaria già prevista e che continueranno a svolgere, senza oneri aggiuntivi, sulla base della nuova direttiva e del presente decreto legislativo di recepimento.

Con riferimento, invece, gli organismi di valutazione deputati al controllo



di conformità, si specifica che si tratta di quegli organismi che, ai sensi del regolamento CE 765/2008, svolgono l'attività di valutazione della conformità di un determinato tipo di prodotti e sono a tal fine accreditati dall'organismo unico di accreditamento nazionale (per l'Italia, ACCREDIA). Le attività espletate da tali organismi consistono in verifiche di conformità alle norme e prescrizioni tecniche applicabili e nelle verifiche dei requisiti prescritti anche mediante l'effettuazione di prove di laboratorio. Gli organismi accreditati operano in concorrenza fra loro applicando prezzi di mercato per le loro certificazioni e prove. L'onere della verifica prescritta è sostenuto direttamente dall'impresa il cui prodotto è oggetto del controllo, mediante pagamento del relativo corrispettivo all'organismo di volta in volta scelto dalle imprese stesse.

In materia di promozione di campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali in particolare in occasione dell'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell'energia in generale e per i singoli prodotti oggetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi atti delegati, ora prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo in esame, si sottolinea che tale promozione era già prevista dall'articolo 3, comma 2, del DPR 9 marzo 1998, n. 107 e, pertanto, non costituisce né un nuovo adempimento né un nuovo o maggiore onere. In ogni caso, tali campagne di informazione saranno effettuate essenzialmente tramite comunicati stampa e l'utilizzo del sito web del Ministero, con oneri già coperti con le risorse finanziarie ed umane esistenti.

Con riferimento alle sanzioni amministrative previste dal nuovo decreto legislativo, si precisa che queste sono irrogate dalle Camere di Commercio competenti per territorio e che le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Anche in questo caso non si tratta di una nuova



competenza in quanto la nuova articolazione delle sanzioni non muta l'entità dei compiti delle camere di commercio, non essendo rivolta a sanzionare nuovi e diversi comportamenti, ma piuttosto, commisurando gli importi alla diversa gravità delle violazioni, essendo tesa a meglio articolare le sanzioni stesse per le medesime violazioni, già previste in precedenza in modo più indistinto e cumulativo.

Conseguentemente il decreto proposto:

1. razionalizza, mediante etichettatura, le informazioni sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia con il puro scopo di orientare la scelta degli utilizzatori finali verso quei prodotti che comportano un minor consumo di energia;
2. razionalizza l'organizzazione dei controlli dell'etichettatura dei prodotti in ambito nazionale, utilizzando le preesistenti risorse ed implementando il coordinamento **tra le amministrazioni che esercitano l'attività di vigilanza** e di controllo già preposte all'effettuazione della sorveglianza. Viene garantito inoltre lo scambio di informazioni dell'attività di controllo con la Commissione Europea.

Per quanto sopra dettagliatamente esposto, il provvedimento non determina, pertanto, alcun nuovo o maggior onere a carico del bilancio dello stato né alcuna minore entrata, né determina squilibri economico finanziari per il sistema camerale che possano in alcun modo riflettersi sul bilancio pubblico.

Fermo restando quanto sopra chiarito, si evidenzia inoltre che, ad ulteriore garanzia di tale invarianza finanziaria, l'articolo 15 , comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame esplicitamente prevede che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

5

12/7 MAR. 2012



POSITIVO

NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

ANP/150/PO6M/4443

Roma, **27 MAR. 2012**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- DAGL

ROMA


E, p.c.: All'Ufficio Legislativo/ Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi.

Con riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, si trasmette, in allegato, la nota del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 26792 del 27 marzo 2012, con la quale si restituisce "bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata".

IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]



13072



150
POCOT

177
12

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

27 MAR 2012

Roma,

All' Ufficio del Coordinamento
legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
S E D E

e, p. c. All' Ufficio legislativo – Finanze
S E D E

Prot. N. 26792
Prot. Entrata N. 26302
Allegati: 1
Risposta a nota del :

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
27 MAR. 2012
Prot. n. 4405

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso, per posta elettronica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/30/UE RELATIVA ALL'INDICAZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA E DI ALTRE RISORSE DEI PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA, MEDIANTE L'ETICHETTATURA ED INFORMAZIONI UNIFORMI RELATIVE AI PRODOTTI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;

VISTA la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTI i regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010 e n. 1062/2010 della Commissione, tutti del 28 settembre 2010, che integrano la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia, rispettivamente, delle lavastoviglie per uso domestico, degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, delle lavatrici per uso domestico e dei televisori;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria;

VISTA la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 47;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;



E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce, nel quadro di armonizzazione istituito dall'Unione europea, le misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.
2. Il presente decreto si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso.
3. Il presente decreto non si applica:
 - a) ai prodotti usati;
 - b) ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;
 - c) alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) prodotto connesso all'energia o prodotto: qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;
 - b) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;
 - c) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto durante il normale funzionamento;
 - d) informazioni complementari: altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali sulla base di dati quantificabili;
 - e) impatto diretto: l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l'uso;
 - f) impatto indiretto: l'impatto dei prodotti che non consumano energia ma contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso;
 - g) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali;
 - h) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto;



- i) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell'Unione europea un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno dell'Unione, contro compenso o anche a titolo gratuito ed a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata
- l) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nell'Unione;
- m) uso non autorizzato dell'etichetta: l'uso dell'etichetta, da parte di un soggetto diverso dalle **istituzioni** dello Stato membro o delle istituzioni dell'Unione europea, in una maniera non prevista dal presente decreto o da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE;
- n) atto delegato: regolamento delegato mediante il quale la Commissione dell'Unione europea definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e secondo le procedure e le condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 della medesima direttiva.

ART. 3

(Obblighi e divieti in materia di informazione)

1. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonché, ove utilizzate, di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari, ai sensi degli atti delegati, sono rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via Internet.
2. Le informazioni di cui al comma 1, riguardanti i prodotti da incasso o installati sono fornite solo ove richiesto dal relativo atto delegato.
3. La pubblicità di uno specifico modello di prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato, in cui figurano informazioni relative al consumo energetico o sul prezzo, deve includere un riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
4. Il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all'energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto ivi compresi, in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure disponibili in formato elettronico, deve fornire agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
5. E' vietata l'apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni, non conformi ai requisiti dal presente decreto e dei pertinenti atti delegati previsti dalla direttiva 2010/30/UE, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, nonché per i prodotti non contemplati da tali atti delegati.
6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura volontaria conforme ai principi del presente decreto per i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione e non sono ancora oggetto di atti delegati. Tale autorizzazione è concessa fino alla data di applicazione dei pertinenti atti delegati e limitatamente ai casi in cui i prodotti interessati e le indicazioni ovvero i parametri da riportare sulle relative etichette sono concordati mediante protocolli di intesa stipulati tra le associazioni di categoria più rappresentative del settore interessato e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Detti protocolli d'intesa prevedono in particolare:



- a) le modalità per l'effettuazione di controlli a campione sui prodotti, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate;
- b) il tipo di prove e le modalità di esecuzione delle prove da effettuare, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate, ai fini della verifica della corrispondenza dei parametri indicati;
- c) le modalità di revisione del protocollo quando è necessario procedere all'aggiornamento dello stesso.

ART. 4

(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del presente decreto legislativo sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultimo si avvale a tal fine, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 2, lettera l) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. **Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, il Ministero dello sviluppo economico** si avvale del supporto dell'ENEA, ai sensi dell'articolo 11, e può avvalersi per le prove necessarie in sede di controllo, con onere a carico dei fornitori, anche di organismi di valutazione della conformità come previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008.
4. **Il Ministero dello sviluppo economico e le altre Amministrazioni** responsabili dei controlli, in attuazione del presente decreto, cooperano fra di loro e si forniscono reciprocamente, anche al fine di fornirle alla Commissione dell'Unione europea, informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto. **Il Ministero dello sviluppo economico** assicura il necessario coordinamento con le altre Amministrazioni interessate, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni, **collabora** con le Autorità responsabili dell'applicazione della direttiva 2010/30/UE negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto. A tal fine **il Ministero dello sviluppo economico** e le altre amministrazioni interessate si avvalgono quanto più possibile dei mezzi di comunicazione elettronica e, in particolare, di quelli supportati dai pertinenti programmi dell'Unione europea, e garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonché la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura.

ART. 5

(Responsabilità dei fornitori)

1. I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscono un'etichetta e una scheda in conformità al presente decreto e al pertinente atto delegato.
2. I fornitori producono una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità, e sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:



- a) la descrizione generale del prodotto;
 - b) ove disponibili, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
 - c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative norme nazionali di attuazione;
 - d) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.
3. Ai fini di cui al comma 2 i fornitori possono avvalersi di documentazione già predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione.
 4. I fornitori tengono la documentazione tecnica di cui al comma 2 a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.
 5. Su richiesta **del Ministero dello sviluppo economico** o delle **altre Amministrazioni** responsabili dei controlli i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta **del Ministero** o **delle altre Amministrazioni responsabili della sorveglianza del mercato**.
 6. In seguito ad una richiesta motivata da parte **del Ministero dello sviluppo economico** o delle **altre Amministrazioni** responsabili dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fornitore sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa **dal Ministero dello sviluppo economico**, questo può fissare a tal fine un termine pari a trenta giorni, a meno che non vi siano elementi di gravità ed urgenza e imminenti che giustificano una scadenza più breve.
 7. Riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscono gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate.
 8. Oltre alle etichette, i fornitori forniscono una scheda relativa al prodotto e la inseriscono in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto.
 9. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite. La fornitura dell'etichetta e della scheda consente di presupporre il consenso del fornitore alla pubblicazione delle informazioni in esse riportate.

ART. 6

(Responsabilità dei distributori)

1. I distributori espongono nella posizione specificata nel relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda informativa è redatta in lingua italiana.



ART. 7

(Vendita a distanza)

1. Per i casi in cui i prodotti sono posti in vendita, affitto o locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, si applicano le disposizioni dei pertinenti atti delegati atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali sono fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto nonché a specificare, se del caso, le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda o delle informazioni indicate sull'etichetta o nella scheda o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale.

ART. 8

(Libera circolazione)

1. E' consentita l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio, dei prodotti che sono oggetto del presente decreto e dell'atto delegato applicabile solo se tali prodotti sono conformi ad essi.
2. Le etichette e le schede sono considerate conformi al presente decreto e agli atti delegati fino a prova contraria. **Il Ministero dello sviluppo economico**, qualora ha motivo di sospettare che dette informazioni non sono corrette prescrive ai fornitori di comprovare, entro un termine congruo e determinato e in conformità all'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede.

ART. 9

(Appalti pubblici e incentivi)

1. Se un prodotto è contemplato da un atto delegato le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 30 del medesimo decreto legislativo, acquistano ove possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e adeguata concorrenza.
2. Il comma 1 si applica ai contratti aventi un importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per un prodotto contemplato da un atto delegato, esse si prefiggono i massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui al relativo atto delegato. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente decreto.
4. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne quando impongono livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato. Possono essere imposti livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato.



ART. 10

(Funzioni e responsabilità del Ministero dello sviluppo economico)

1. Il Ministero dello sviluppo economico che esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4:

- a) vigila affinché i fornitori e i distributori rispettino le prescrizioni del presente decreto e dei pertinenti atti delegati e, in particolare, adempiano agli obblighi stabiliti agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto;
- b) promuove campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali in particolare in occasione dell'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell'energia in generale e per i singoli prodotti oggetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi atti delegati;
- c) organizza controlli della conformità dei prodotti oggetto del presente decreto e del pertinente atto delegato e, a tale fine, dispone il prelievo, presso il fornitore o distributore, di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità ed esige dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nel presente decreto e nel pertinente atto delegato applicabile;
- d) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- e) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato e, in particolare, informa la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei provvedimenti di ritiro dal mercato o di divieto di immissione sul mercato adottati e, ogni quattro anni, trasmette alla Commissione una relazione in merito alle attività di controllo dell'applicazione della normativa ed al livello di conformità all'interno del territorio nazionale.

ART. 11

(Supporto dell'ENEA all'attività di vigilanza)

1. L'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fornisce supporto tecnico al **Ministero dello sviluppo economico** ai fini dello svolgimento delle funzioni di **vigilanza** ad esso assegnate. Per tali finalità, il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il **Ministero dello sviluppo economico** si avvale, in particolare, dell'apporto e delle competenze dell'ENEA per l'esame delle risultanze emerse nei controlli di cui all'articolo 12 e si può avvalere dell'apporto dei laboratori dell'ENEA per l'effettuazione delle prove necessarie nell'ambito delle attività di vigilanza.

ART. 12

(Controlli e poteri inerenti l'attività di vigilanza)

1. Il **Ministero dello sviluppo economico**, quando accerta con riferimento al presente decreto e al pertinente atto delegato applicabile al prodotto che l'etichetta prevista è assente, incompleta o inesatta, o che la scheda prevista è assente o incompleta o inesatta o non redatta in lingua italiana, o che la documentazione tecnica è incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto.



temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.

2. Il **Ministero dello sviluppo economico**, quando accerta la contemporanea mancanza dell'etichetta e della scheda o che la documentazione tecnica è assente o non è tenuta a disposizione o messa a disposizione entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 5, dispone nei confronti del fornitore il divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio del prodotto, ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
- 3 Il **Ministero dello sviluppo economico**, quando accerta la presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere. I costi relativi sono a carico dei fornitori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.

ART. 13

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da 4.000 a 40.000 euro, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati **dal Ministero dello sviluppo economico** ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3;
 - b) da 3.000 a 30.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti;
 - c) da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso;
 - d) da 1.000 a 10.000 euro, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda;
 - e) da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non è apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.



2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 14

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, di attuazione della direttiva 79/530/CEE relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici;
- c) l'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sull'etichettatura degli apparecchi di riscaldamento;
- d) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.784, di attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo degli apparecchi domestici;
- e) i seguenti provvedimenti attuativi della direttiva 94/2/CE del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni:
 - 1) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998;
 - 2) gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 23 ottobre 1998;
 - 3) il decreto del Ministro delle attività produttive 21 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 2005;
- f) limitatamente alle disposizioni relative alle lavatrici per uso domestico, gli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE del Consiglio del 19 settembre 1996, che stabiliscono modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle lavasciuga ad uso domestico;
- g) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1999, recante modalità di applicazione della etichettatura energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in conformità alle direttive comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE.



2. Per effetto dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria, è abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.

ART. 15

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 16

(Disposizione transitoria ed entrata in vigore)

1. I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purché immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati.
2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti già soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

